

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, li 07/04/2020

Circolare n. 10A/2020

Oggetto: indennità da parte dei collaboratori sportivi

E' stato finalmente approvato (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il decreto attuativo previsto dall'art.96 del DL 18/2020 ("Cura Italia"), disposizione che prevede il riconoscimento da parte di Sport e Salute Spa di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (al pari di quella prevista dall'INPS per i collaboratori iscritti alla gestione separata Inps) anche in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, instaurati da Federazioni sportive nazionali (FSN), Enti di promozione sportiva (EPS), società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD).

Si completa pertanto il panorama dei contributi erogabili ai lavoratori non dipendenti che operano nello sport.

Chi opera con partita Iva, sia se iscritto alla Gestione separata Inps che alla gestione spettacolo (ex Enpals) dovrà fare domanda all'Inps le cui modalità di presentazione sono già operative dal primo di settembre.

Tutti i percettori, invece, dei c.d. compensi sportivi sono potenzialmente interessati dal decreto in esame e presenteranno la loro domanda a Sport e Salute spa, società in house del Ministero dell'economia e della finanza.

Possono richiedere l'indennità i titolari di rapporti di collaborazione sportiva presso le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate, nonché presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nonostante dal testo del decreto non si comprendesse in modo compiuto quali fossero i "rapporti di collaborazione sportiva" oggetto dell'agevolazione, la citata guida chiarisce che l'indennità spetta a tutti i collaboratori sportivi, siano essi **atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali** e a qualsiasi altra figura alla quale possono essere riconosciuti i predetti compensi sportivi.

Non possono quindi richiedere la presente l'indennità:

- i titolari di Partita Iva
- le persone iscritte alla Gestione Separata dell'INPS
- i pensionati
- coloro che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza
- tutti coloro che hanno altri redditi da lavoro, poiché ricadono nelle altre forme di sostegno previste (per altri redditi da lavoro, che quindi escludono il presente beneficio, si intende tutto ciò che rientra nella definizione di reddito da lavoro autonomo, di cui all'art. 53 TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati).

Si ritiene, invece, che siano compatibili eventuali prestazioni occasionali di lavoro autonomo.

Non vi sono limiti di compenso per poter richiedere il contributo ma verrà data priorità nella erogazione delle indennità, a quei collaboratori che nel corso del 2019 hanno percepito importi entro la soglia di esenzione dei 10.000 euro. Lo stanziamento previsto di 50 milioni di euro verrà quindi in primis destinato a questi soggetti sino ad esaurimento e, solo in caso di fondi residui, verrà riconosciuto a quanti nel corso dell'anno solare 2019 hanno percepito importi superiori.

Con una guida pubblicata contestualmente al decreto ministeriale (entrambe allegate), Sport e Salute riepiloga la disciplina del contributo, offrendo risposta con 49 FAQ ai numerosi riguardanti gli aspetti operativi della richiesta.

Vediamo quindi quali sono le condizioni per poter accedere all'indennità e, in caso di verifica positiva, la procedura da seguire per richiedere correttamente il contributo dei 600 euro.

Per quanto riguarda le caratteristiche del rapporto, il decreto prevede che il rapporto di collaborazione **debba essere attivo alla data del 23 febbraio 2020 ed in corso di validità al 17 marzo 20**.

Una importante precisazione contenuta nella FAQ 20 della citata guida di Sport e Salute è relativa al **rapporto tra l'indennità dei 600 euro e la misura del compenso mensile previsto contrattualmente**: viene chiarito che spetta in ogni caso l'indennità nella misura dei 600 euro anche per quei collaboratori sportivi che per il mese di marzo 2020 avrebbero avuto contrattualmente diritto ad un compenso inferiore a 600 euro. Ai sensi del decreto attuativo l'indennità **non è cumulabile** con le prestazioni e le indennità previste dal Decreto legge Cura Italia:

- articolo 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;

- articolo 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- articolo 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- articolo 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
- articolo 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- articolo 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;
- articolo 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- articolo 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo;
- articolo 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo;
- articolo 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

La procedura richiesta dell'indennità prevede diverse fasi:

FASE 1 - PRENOTAZIONE: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile **dalle ore 14.00 di martedì 7 aprile 2020** sul sito www.sportosalute.eu ; dopo aver inviato l'SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;

FASE 2 – ACCREDITAMENTO: per iscriversi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS;

FASE 3 – COMPILAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA: immediatamente a seguito dell'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, **allegare i documenti** e procedere con l'invio. I documenti per i quali verrà richiesta l'allegazione sono i seguenti:

- documento d'identità
- copia del contratto o della lettera d'incarico
- in assenza del contratto o della lettera di incarico, quietanza che prova l'avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020 (si intende per “quietanza” ogni documento che contenga i seguenti elementi essenziali: parti coinvolte, importo pagato, data e causale del pagamento risultanti da cedolino, ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente).

La piattaforma certificherà data e ora di ricevimento della domanda.

Nel caso di integrazioni richieste da Sport e Salute l'interessato dovrà fornirle entro 7 giorni dalla richiesta pena decadenza della domanda.

Sono vietate domande cumulative.

FASE 4 – CONTROLLI: Sport e Salute effettuerà controlli e verifiche, anche richiedendo agli Organismi Sportivi di confermare la veridicità delle dichiarazioni.

FASE 5 – ACCREDITO DEL CONTRIBUTO: Ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario **entro 30 giorni dalla ricezione della domanda**, con **priorità per i collaboratori che nell'anno 2019 abbiano percepito meno di 10.000 euro.**

Il contributo verrà trasferito esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrispondente al codice IBAN indicato nella domanda. E' possibile indicare IBAN di conti cointestati mentre non è possibile indicare un IBAN di un conto intestato a persona diversa dal richiedente né utilizzare un conto estero.

Per ulteriori e più specifici chiarimenti si rimanda alle FAQ pubblicate nella guida di sport e salute che si allega alla presente informativa.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
